



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

(DI MAIO)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ORLANDO)

e con il Ministro della salute (SPERANZA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2021

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	6
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	10
Disegno di legge	»	11
Testo dell'Emendamento in lingua ufficiale	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - In data 12 febbraio 1982 tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco è stata stipulata una Convenzione generale di sicurezza sociale, successivamente ratificata con legge 5 marzo 1985, n. 130, ed in vigore a far data dal 1° ottobre 1985. Nella medesima data è entrato in vigore l'Accordo amministrativo complementare, siglato anch'esso il 12 febbraio 1982, con cui sono regolamentate le modalità di applicazione della Convenzione ed individuate (articolo 1) le autorità amministrative competenti, in ciascuno dei due Stati parte, alla gestione della stessa.

Per l'Italia le autorità sopra citate, ciascuna con il proprio specifico ambito di competenza, sono le seguenti:

- Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS): pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti; prestazioni familiari; prestazioni in denaro per malattia e maternità; assegni in caso di morte;

- Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS): pensioni di invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti dei lavoratori dello spettacolo;

- Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI): pensioni di invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti dei dirigenti di aziende industriali;

- Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI): pensioni di invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti dei giornalisti italiani;

- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL): prestazioni in denaro, protesi e grandi apparecchi in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;

- unità sanitarie locali: prestazioni in natura in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro o malattia professionale.

L'Emendamento in esame è inteso a modificare la vigente Convenzione allo scopo di disciplinare il telelavoro svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato.

E ciò in quanto la legge monegasca sul telelavoro (*loi* n. 1429/2016) è espressamente applicabile a tutte le attività di telelavoro svolte da un dipendente con contratto di diritto monegasco che lavori nel territorio del Principato o in quello di uno Stato che con il Principato abbia concluso una convenzione internazionale di sicurezza sociale da cui sia previsto « il mantenimento dell'affiliazione del telelavoratore agli organismi di sicurezza sociale del Principato ».

L'emergenza da COVID-19 ha reso urgente la modifica di cui si discute, avendo costretto al telelavoro numerosi lavoratori che, pur residenti in Italia, sono alle dipendenze di aziende del Principato di Monaco. E, d'altra parte, non può non considerarsi che la mancata modifica comporterebbe per le aziende monegasche un aggravio gestionale (i datori di lavoro dovrebbero, infatti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione, versare i contributi previdenziali in parte presso il Principato di Monaco ed in parte all'INPS, in relazione all'attività di lavoro svolta in ciascun Paese) tale da poter scoraggiare il ricorso al telelavoro o, peggio, indurre ad assumere comportamenti discriminatori nei confronti dei lavoratori italiani.

A riguardo occorre premettere che la Convenzione vigente prevede, in via gene-

rale, il principio della *lex loci laboris*, in base al quale i lavoratori, cittadini di uno dei due Stati parte e, tuttavia, occupati nel territorio dell'altro Stato, sono sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro (articolo 4).

La proposta emendativa di cui si discute intende apportare un'eccezione al predetto principio generale, ulteriore rispetto a quelle già previste e declinate nel paragrafo 2 dell'articolo 4.

A tal fine, l'articolo 1 dell'Emendamento in esame introduce, al paragrafo 2 del citato articolo 4, la lettera *f*), ivi prevedendo l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro o in altra modalità a distanza nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il cui domicilio sia fissato nel territorio dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale continui a svolgersi nei locali del datore di lavoro stesso.

L'articolo 2 dell'Emendamento prevede che le autorità competenti verifichino il ri-

spetto delle condizioni previste dall'articolo 1, procedendo a una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite dall'Emendamento stesso, trascorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 3 prevede che l'Emendamento sia attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, oltre che del diritto internazionale applicabile e, per quanto concerne la parte italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

L'articolo 4 dispone che i Paesi contraenti sosterranno, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, le spese derivanti dall'attuazione dell'Emendamento in esame senza generare oneri aggiuntivi.

L'articolo 5 stabilisce che qualsiasi controversia emerga nell'interpretazione o nell'applicazione dell'Emendamento sarà risolta in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi contraenti.

L'articolo 6 prevede, infine, che ciascuna parte contraente notifichi all'altra la conclusione dei lavori finalizzati all'entrata in vigore dell'Emendamento, che avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'ultima notifica.

RELAZIONE TECNICA

La proposta di modifica della Convenzione generale di sicurezza sociale del 12 febbraio 1982, presentata il 6 maggio 2019 dall'Ambasciata del Principato di Monaco e firmata il 10 maggio 2021, è tesa a disciplinare l'esercizio del telelavoro a seguito dell'emergenza da Covid-19.

In particolare, la modifica della convenzione riguarda il paragrafo 2 dell'articolo 4 e prevede che *«i lavoratori subordinati o assimilati ai subordinati, residenti nel territorio di uno dei due Paesi contraenti che esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il domicilio sia fissato in uno dei due Paesi contraenti, un'attività in telelavoro dal territorio dell'altro Paese contraente, sono assoggettati alla legislazione del Paese contraente nel cui territorio il datore di lavoro ha la sua sede sociale o il suo domicilio, a condizione di effettuare almeno un terzo del loro orario di lavoro settimanale nei locali del datore di lavoro»*.


Il Dipartimento degli Affari Sociali del Principato di Monaco indica in circa 1000 i soggetti residenti in Italia potenzialmente ammissibili al telelavoro alla data del 31/12/2018.

L'emergenza da Covid-19 ha reso urgente tale modifica in quanto ha costretto al telelavoro molti lavoratori residenti in Italia che lavorano alle dipendenze di aziende del Principato di Monaco. Attualmente tali rapporti di lavoro risultano disciplinati dal paragrafo 1 dell'art. 4 della Convenzione e quindi, in caso di telelavoro, i datori di lavoro dovrebbero versare i contributi previdenziali in parte presso il Principato di Monaco ed in parte all'INPS, in relazione all'attività di lavoro svolta in ciascun Paese. La mancata modifica della Convenzione del 1982 comporterebbe quindi, per le aziende monegasche, l'onere di versare la contribuzione in Italia con un aggravio gestionale tale da indurle a scoraggiare il ricorso al telelavoro o addirittura ad assumere comportamenti discriminatori nei confronti dei lavoratori italiani, privilegiando l'assunzione di soggetti appartenenti a paesi UE con i quali è stato già ratificato l'accordo sul telelavoro.

Pertanto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 dell'Emendamento e considerato l'esiguo numero di lavoratori potenzialmente coinvolti, dall'Emendamento stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

16/12/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente Biagio Mazzotta



PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo.**

L'obiettivo dell'intervento è quello di consentire l'applicazione di accordi di telelavoro ai cittadini italiani che lavorano alle dipendenze di datori di lavoro operanti nel Principato di Monaco.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il telelavoro in Italia trova la sua fonte nell'Accordo interconfederale del 9 giugno 2004, con il quale le parti sociali hanno dato esecuzione all'Accordo quadro sul telelavoro siglato il 16 luglio 2002 dalle parti sociali europee.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'approvazione della clausola integrativa proposta (lettera f), paragrafo 2, art. 4, della Convenzione) non comporta alcuna variazione rispetto alla situazione attuale: i lavoratori cui venga accordato il telelavoro continuerebbero ad essere gestiti dall'ente di previdenza del Principato, con continuità del regime previdenziale applicato.

Tale previsione appare la logica conseguenza del fatto che il telelavoro – anche nell'ordinamento italiano – costituisce soltanto una differente modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che non modifica sostanzialmente gli altri elementi del contratto di lavoro.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'art.117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di un progetto di emendamento alla Convenzione non risulta possibile la previsione di delegificazione né di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Ad oggi non risulta all'esame del Parlamento analogo progetto di legge.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

In materia non risultano pronunce giurisprudenziali né giudizi di costituzionalità pendenti su medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il telelavoro in Italia trova la sua fonte nell'Accordo interconfederale del 9 giugno 2004, con il quale le parti sociali hanno dato esecuzione all'Accordo quadro sul telelavoro siglato il 16 luglio 2002 dalle parti sociali europee.

Rispetto alle previsioni ivi contenute, la legge monegasca sul telelavoro (Loi n. 1429/2016) risulta sostanzialmente compatibile, a partire dalla definizione: entrambi gli ordinamenti, infatti, considerano il telelavoro una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa basata sulle tecnologie dell'informazione e caratterizzata dal fatto che l'attività lavorativa viene prestata fuori dai locali del datore di lavoro.

Le principali differenze si rinvencono nel fatto che la legge n. 1429 – che costituisce norma di ordine pubblico e, come tale, inderogabile – chiarisce che:

- il telelavoro può riguardare solo parte (non più dei due terzi) dell'attività lavorativa (art. 1);
- la parte restante (un terzo) deve svolgersi sul territorio monegasco (art. 1);
- non può essere considerata in telelavoro, l'attività prestata in locali decentralizzati dell'imprenditore o messi a disposizione dell'imprenditore (art. 1);
- ove l'accordo di telelavoro sia stato convenuto successivamente alla stipula del contratto di lavoro, le parti possono recedere unilateralmente solo entro sei mesi dall'accordo stesso, per quanto – come nell'ordinamento italiano ed europeo – sia sancito il principio di volontarietà e di reversibilità del telelavoro (art. 6);
- è previsto un diritto di priorità in favore del telelavoratore che intenda tornare ad operare secondo modalità ordinarie presso la sede del proprio datore, sul quale grava correlativamente un obbligo di informare il lavoratore circa la disponibilità di posti ordinari (art. 9, punto 3).

Inoltre, nella legge monegasca non si rinvencono disposizioni specifiche in merito:

- all'eguaglianza di trattamento quanto alle condizioni di lavoro applicabili al telelavoratore rispetto ai comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa. Sul punto, infatti, diversamente dall'Accordo interconfederale del 2004 che contiene una espressa previsione all'art. 3, la loi 1429/2016 garantisce al telelavoratore esclusivamente “gli stessi diritti collettivi, le stesse possibilità di carriera e il medesimo accesso alle informazioni e alla formazione” rispetto agli altri dipendenti (art. 8). Questo aspetto viene, pertanto, chiarito all'interno dell'addendum, dove si fa riferimento ad “uguali condizioni di lavoro”;
- alla salute e alla sicurezza del telelavoratore, per le quali il decreto ministeriale di attuazione della legge monegasca rinvia a clausole da inserire obbligatoriamente nell'accordo di telelavoro: su questi aspetti, invece, l'art. 7 dell'Accordo interconfederale prevede espressamente una responsabilità del datore di lavoro (“conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili”). La disposizione in esame precisa, inoltre, che “al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro”; ove il telelavoro si svolga nel domicilio del lavoratore, l'accesso è subordinato ad un preavviso e al consenso da parte del lavoratore, che però può sempre chiedere ispezioni.

Il punto è meritevole di particolare attenzione, soprattutto con riguardo alla possibilità che il telelavoro sia svolto non presso il domicilio del lavoratore, ma presso un telecentro o un centro di co-working.

È per questa ragione che il progetto di emendamento proposto chiarisce quale sia la legge di riferimento in materia e rinvia – per l'individuazione delle autorità amministrative chiamate ad effettuare le eventuali verifiche ispettive e delle modalità con le quali dette verifiche dovrebbero svolgersi – ad una integrazione del vigente Accordo amministrativo complementare.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo in oggetto risulta compatibile con gli obblighi internazionali in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza da segnalare sulla materia oggetto del progetto di emendamento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo sulla materia oggetto del progetto di emendamento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La possibilità di telelavorare, così come previsto dalla proposta emendativa, è già attualmente garantita ai cittadini francesi, in virtù di una specifica modifica apportata in tal senso all'analogo Convenzione franco-monegasca nel 2014 (con accordo integrativo del 18 marzo 2014). Ciò determina evidentemente una palese disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti sulla base della nazionalità, ancor più grave in questa fase di emergenza sanitaria in cui il telelavoro si caratterizza come uno degli strumenti più idonei a limitare gli spostamenti, senza impattare sui livelli occupazionali.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si rilevano nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il progetto di emendamento in esame introduce modifiche e integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo in esame non prevede alcuna abrogazione.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il progetto in esame non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non è previsto alcun successivo atto attuativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Allo stato, non appare necessario acquisire o commissionare elaborazioni statistiche in relazione alla materia oggetto di regolazione.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 22.09.2021

Il Capo dell'Ufficio Legislativo




VISTO

Roma, 03 DIC. 2021

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

per delega del Capo del Dipartimento
il Dirigente Generale
(Dott. Edoardo Cervone)



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Emendamento stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO N. 1

alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982

La Repubblica Italiana, da un lato,

E

Il Principato di Monaco, dall'altro,

Desiderosi di assicurare l'aggiornamento delle disposizioni della Convenzione generale di sicurezza sociale che li lega e considerando l'emergere di nuove forme di lavoro,

Convengono le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982 è integrato con un capoverso f) del seguente tenore:

« f) i lavoratori subordinati o assimilati ai subordinati, residenti nel territorio di uno dei due Paesi contraenti che esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il domicilio sia fissato in uno dei due Paesi contraenti, un'attività in telelavoro dal territorio dell'altro Paese contraente, sono assoggettati alla legislazione del Paese contraente nel cui territorio il datore di lavoro ha la sua sede sociale o il suo domicilio, a condizione di effettuare almeno un terzo del loro orario di lavoro settimanale nei locali del datore di lavoro. »

Articolo 2

Le autorità competenti verificano il rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 1 del presente Emendamento.

Esse convengono di procedere ad una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite nella Convenzione del 12 febbraio 1982 dal presente Emendamento, trascorsi 3 anni dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente Emendamento sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 4

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Emendamento saranno sostenute dai Paesi contraenti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi.

Articolo 5

Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o nell'applicazione del presente Emendamento sarà risolta in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi contraenti.



to

Articolo 6

Il presente Emendamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda delle due notifiche con cui i Paesi contraenti si saranno comunicate la conclusione delle procedure interne previste per l'entrata in vigore del presente Emendamento.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Emendamento.


Fatto a Monaco, il 10 maggio 2021

in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana,

Per il Principato di Monaco,

Andrea ORLANDO
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali



Pierre DARTOUT
Ministro di Stato



€ 1,00